



POR FSE ABRUZZO 2014-2020

Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza

PROGRAMMAZIONE FSE 2014-2020

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA del POR FSE Abruzzo 2014-2020

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale (POR) FSE Abruzzo 2014/2020 (in seguito denominato anche "Comitato"):

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e in particolare l'articolo 47, paragrafo 2;

visto L'accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, e, in particolare le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza;

visto il POR FSE Abruzzo 2014-2020, approvato con decisione della Commissione (C2014)10099 del 17 dicembre 2014;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 209 del 13 marzo 2015 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del POR FSE Abruzzo 2014/2020;

d'intesa con l'Autorità di Gestione del POR FSE Abruzzo 2014-2020;

ADOPTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1

(Composizione)

1. In conformità alle disposizioni comunitarie ed in particolare all'art. 48 del regolamento (UE)1303 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sulla base di quanto previsto dall'Accordo di Partenariato, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, il Comitato di Sorveglianza del POR FSE Abruzzo 2014/2020 - di seguito denominato anche Comitato - istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 209 del 13 marzo 2015, è composto in conformità all'Allegato "A" della deliberazione medesima, parte integrante del presente Regolamento.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato.

3. L'Amministrazione, l'Ente o l'Organismo, componente effettivo del Comitato di Sorveglianza, designa un proprio rappresentante titolare ed uno supplente che partecipa ai lavori in caso di assenza o impedimento del componente titolare.

4. I componenti che partecipano al Comitato di Sorveglianza a titolo consultivo designano un rappresentante titolare che può essere sostituito, in caso di assenza o impedimento, da un proprio delegato munito di delega scritta.

5. La composizione dei componenti effettivi del Comitato può essere modificata ed integrata, con il consenso della maggioranza dei componenti effettivi del Comitato medesimo, ed è approvata con successivo atto della Giunta regionale.

6. L'Autorità di gestione, d'intesa con il Presidente del Comitato, può invitare a partecipare ai lavori esperti esterni, il Valutatore indipendente e altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e dell'amministrazione regionale ed altri eventuali rappresentanti del partenariato la cui presenza sia ritenuta opportuna in relazione a specifiche questioni o tematiche, attinenti agli argomenti all'ordine del giorno.

7. I componenti effettivi del Comitato, devono sottoscrivere, ad ogni convocazione, apposita dichiarazione in relazione a potenziali conflitti di interessi scaturenti dalla possibilità di essere eventuali attuatori, o partner di progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo. Qualora sussista conflitto di interessi, il componente deve astenersi dalle discussioni e dalle decisioni riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione ed in generale tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti di interessi. Resta inteso che tutti i componenti del Comitato (effettivi e supplenti) possono prendere parte alle discussioni che riguardano principi di ordine generale finalizzati ad assicurare la buona gestione ed il corretto avanzamento del Programma Operativo.

Art. 2

(Compiti)

1. Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tal fine svolge i compiti indicati negli articoli 49 e 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013, quelli indicati nell' AP Italia 2014-2020 (all. II proposta di SIGECO), e quelli previsti dal presente regolamento interno.

2. Il Comitato assolve, in particolare ai seguenti compiti:

a) Esamina:

1. ogni aspetto che incide sui risultati del programma operativo comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione;
2. i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
3. l'attuazione della strategia di comunicazione;
4. l'esecuzione dei grandi progetti;
5. l'attuazione dei piani d'azione comuni;
6. le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità;
7. le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;
8. se del caso, le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili;

9. gli strumenti finanziari.

b) Esamina e approva:

1. la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni e, se del caso, i risultati della verifica di conformità sulle operazioni avviate prima dell'approvazione di detti criteri;
2. le relazioni di attuazione annuali e finali
3. il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso, anche quando uno dei due è parte del piano di valutazione comune a norma dell'articolo 114, paragrafo 1;
4. la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa;
5. eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'autorità di gestione.

Art. 3

(Modalità di funzionamento)

1. Il Comitato è convocato dal suo Presidente almeno una volta l'anno, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta della maggioranza semplice dei componenti effettivi del Comitato in casi di necessità, debitamente motivata.

2. Le riunioni si tengono nel territorio della regione Abruzzo presso la sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione.

3. Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei componenti effettivi è presente all'inizio dei lavori.

4. Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici composti da rappresentanti delle Amministrazioni regionali, delle Amministrazioni Centrali e della Commissione Europea.

5. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più componenti del Comitato, e lo sottopone al Comitato per l'adozione.

6. In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

7. I componenti del Comitato ricevono la convocazione, la bozza dell'ordine del giorno, il modulo della dichiarazione di eventuali conflitti di interesse, salvo eccezioni motivate, di norma almeno tre settimane prima della riunione. I componenti effettivi sono obbligati a comunicare la loro partecipazione, unitamente al modulo della dichiarazione di eventuali conflitti, almeno una settimana prima della data di convocazione della riunione.

8. L'ordine del giorno definitivo, i documenti per i quali è richiesto l'esame, l'approvazione, la valutazione da parte del Comitato ovvero ogni altro documento di lavoro sono trasmessi per posta elettronica e pubblicati in una specifica sezione web dedicata almeno due settimane prima della riunione. A tal fine è fatto carico a tutti i componenti il Comitato sia effettivi che consultivi, di comunicare alla Segreteria Tecnica le variazioni dell'indirizzo di posta elettronica a cui inviare la documentazione.

9. Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza, di norma, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione.

10. Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso.

Il Presidente del Comitato può, in relazione alle circostanze, decidere di sottoporre la questione a votazione con il criterio della maggioranza.

11. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei componenti effettivi, può rinviare la trattazione di uno o più punti iscritti all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.

12. Il verbale delle riunioni deve riportare oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, gli eventuali voti contrari dei componenti effettivi, le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

13. Il verbale è trasmesso ai componenti il Comitato, di norma, entro un mese dalla riunione. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica del Comitato, in tempo utile per l'approvazione del verbale nella successiva riunione.

14. Il verbale è approvato dai membri del Comitato nel corso della riunione successiva del Comitato.

15. L'approvazione del verbale, da parte dei componenti effettivi, può avvenire, altresì, su iniziativa del Presidente, secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui al successivo art. 4.

16. Il Comitato di Sorveglianza può istituire gruppi di lavoro settoriali e tematici, come strumento di approfondimento di questioni specifiche.

17. I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento e di esecuzione stabilite dal Comitato stesso.

Art. 4

(Procedura scritta)

1. Nei casi di necessità motivata il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato.

2. I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati ai componenti del Comitato. Quelli con diritto di voto esprimono per iscritto il loro parere entro 15 giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica. In casi di urgenza motivata nella convocazione, il Presidente può stabilire che tale termine sia ridotto a non meno di 5 giorni lavorativi.

3. La mancata espressione per iscritto del proprio parere nei termini previsti da parte di un componente con diritto di voto, vale assenso.

4. Il Presidente informa i componenti dell'esito della procedura.

Art. 5

(Segreteria Tecnica del Comitato)

1. Il Comitato può avvalersi per l'espletamento delle sue funzioni di un'apposita segreteria tecnica.

2. Compiti della segreteria tecnica sono:

- a) l'organizzazione della riunione,
- b) la trasmissione e la ricezione e la messa a disposizione della documentazione e di tutte le comunicazioni ai/dai componenti del Comitato,
- c) la gestione della procedura scritta di cui all'art. 4,
- d) il supporto al Responsabile della Comunicazione nella diffusione dei documenti e materiali rilevanti concernenti le riunioni del Comitato.

3. La segreteria tecnica del Comitato di Sorveglianza è istituita con atto dell'Autorità di Gestione ed è da questa coordinata.

4. Gli oneri di funzionamento della Segreteria tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse dell'asse Assistenza Tecnica del POR FSE Abruzzo 2014-2020 nel rispetto delle disposizioni del Regolamento(UE) 1303/2013 in materia di ammissibilità della spesa.

Art. 6

(Trasparenza e comunicazione)

1. Il Comitato di Sorveglianza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, al termine delle riunioni del Comitato, il Presidente provvederà alla diffusione di un comunicato stampa che evidenzia le principali deliberazioni assunte.

2. I verbali delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili per la consultazione nell'apposita sezione web dedicata sulle iniziative europee della Regione Abruzzo, a cura del Responsabile della Comunicazione del POR FSE Abruzzo 2014-2020, di concerto con la Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza, anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati.

3. I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente e con l'eventuale coinvolgimento della Commissione, nel rispetto del regolamento (UE) 1303/2013.

4. Il responsabile della comunicazione del POR FSE Abruzzo 2014-2020 sottopone al Comitato di Sorveglianza periodicamente una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata eventualmente di idonei prodotti dimostrativi.

Art. 7

(Validità del Regolamento/Norme attuative)

1. Il presente Regolamento può essere modificato, a maggioranza assoluta dei componenti effettivi del Comitato di Sorveglianza, d'intesa con l'Autorità di Gestione POR FSE 2014-2020.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla Decisione della Commissione C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 di approvazione del POR FSE Abruzzo 2014/2020 e le norme del Regolamento 1303/2013.